

Repertorio n. 13328

Raccolta n. 1302-



-----VERBALE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno sei del mese di agosto, in Sansepolcro e nel mio studio, alle ore diciotto e trenta.

A richiesta del Presidente dell'Associazione "GENITORI OGGI", con sede in San Giustino (Perugia), Frazione Lama, Via Centrale n.110 (Partita IVA:01946740543.

Io sottoscritto Dottor GAMBACORTA CARMELO, Notaio in Sansepolcro, con studio in Via Luca Signorelli n.9, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria di detta associazione.

Ho avuto la presenza del signor TADDEI Alberto, insegnante, nato a Citerna (PG) il 14 agosto 1946, residente in San Giustino, Frazione Lama, Via Galvani n.6, in qualità di Presidente della Associazione sopra citata.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e dà atto:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 22 dello Statuto;

- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Ammi-

REGISTRATO

a Sansepolcro

Il 7-8-1992

ATTI PUBBLICI

N. 191

Serie 1

L. 106.000 di cui

L. Trascriz.

L. INVIM.

nistrazione, nelle persone dei signori: Taddei Alberto, Presidente, Paladino Carolina, Belloni Gian Piero e Sediari Veriana, consiglieri;

- che dei Revisori dei Conti sono presenti i soli signori: Bettacchini Benedetto e Bargigli Dino, Sindaci Revisori;

- di avere personalmente accertato che sono presenti in assemblea, numero otto soci su un totale di dieci soci iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto;

- che tutti i presenti si sono dichiarati pienamente informati sull'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Pertanto dichiara legalmente costituita l'assemblea dei soci a norma di Statuto ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifica dell'articolo 10 dello statuto sociale.

Aperta la discussione il Presidente sottolinea la necessità della soppressione della facoltà di essere socio anche ad Enti o persone giuridiche di qualunque genere, come richiesto dagli Uffici Regionali competenti al fine di ottenere una sollecita iscrizione presso l'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato.

L'assemblea, udito quanto sopra, dopo una breve discussione delibera all'unanimità di approvare le modifiche statutarie proposte e illustrate dal Presidente in Assemblea ed approva il nuovo testo dello Statuto Sociale comprensivo delle intervenute modificazioni, testo che si allega al presente atto

sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa del comparente.-----

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia in tre pagine di un foglio e da me letto al comparente, che lo approva alle ore diciannove.-----

F.to: Taddei Alberto, Carmelo Gambacorta Notaio.-----

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "GENITORI OGGI"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - FINALITA'

ARTICOLO 1

E' costituita la Associazione:

"GENITORI OGGI"

ARTICOLO 2

Essa ha sede in San Giustino (Perugia), frazione Lama, Via Centrale n. 110.

ARTICOLO 3

La Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, eserciterà esclusivamente attività di volontario, intese queste come attività che i soci, volontariamente, presteranno in modo personale, spontaneo e gratuito per il tramite della Associazione il tutto senza alcun fine di lucro, anche indiretto, ai soli fini di solidarietà verso gli altri soci ed i terzi.

La Associazione si richiama, si identifica ed opererà in perfetta armonia con quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge Quadro sul Volontariato" nonché della normativa regionale da emanarsi ai sensi di quanto previsto dalla medesima.

Provvederà inoltre a richiedere l'iscrizione nel "Registro delle Organizzazioni di Volontariato" da istituirsi ai sensi dell'articolo 6 della citata legge 266/91.

La Associazione opererà il più possibile in collaborazione con

altre associazioni ed organizzazioni del volontariato, con organismi scolastici, con enti locali, con associazioni sportive e del tempo libero, nonché con enti ed associazioni religiose.

ARTICOLO 4

In particolare la Associazione, richiamandosi ai più alti valori umani, morali e cristiani quali la famiglia, la solidarietà, il rispetto degli altri, l'aiuto ai più deboli e l'amicizia, opererà per la promozione sociale e culturale dei ragazzi e degli adulti, soci e non soci, con particolare riguardo agli anziani.

In forma specifica la Associazione darà vita ad una serie di iniziative a carattere duraturo per l'espletamento di attività a carattere culturale (organizzazione di convegni, corsi, mostre, pubblicazione di periodici, opuscoli e libri), a carattere ricreativo e formativo (campeggi estivi e vacanze studio per ragazzi, soggiorni per anziani, nonché organizzazione e gestione di manifestazioni varie ed attività per il tempo libero), a carattere sportivo (mediante la collaborazione con enti ed associazioni sportive), ed a carattere di solidarietà verso persone in difficoltà economiche e sociali, fornendo alle stesse sostegno spirituale ed aiuto materiale.

L'Associazione si prefigge inoltre lo scopo di dar vita ad iniziative di sostegno e di coinvolgimento in attività varie di persone portatrici di handicap.

ARTICOLO 5

La Associazione, anche in aderenza ai principi fissati nella

legge 266/1991:

- non ha fine di lucro;
- assume una struttura democratica garantita dalle norme del presente statuto, con tutte le cariche, elettive e gratuite;
- garantisce che la qualità di volontariato di tutti i propri soci è del tutto incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. A tal fine l'attività prestata dal socio non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario, potendosi allo stesso venire soltanto rimborsate da parte della Associazione le spese effettivamente sostenute per la attività prestata entro i limiti che saranno preventivamente ed annualmente stabiliti dalla assemblea dei soci.

Negli esclusivi limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività esercitata, la Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

NORMATIVA CIVILISTICA E TRIBUTARIA

ARTICOLO 6

L'Associazione intende costituirsi come persona giuridica ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione. All'uopo sarà richiesto il riconoscimento previsto dall'articolo 12 C.C. e la relativa iscrizione nel Pubblico Registro delle persone Giuridiche della



Provincia di Perugia. Allorquando sarà stato istituito il Registro delle Organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 verrà richiesta l'iscrizione anche al detto registro.

ARTICOLO 7

L'Associazione è costituita esclusivamente per fini di solidarietà ed alla stessa si applicano le agevolazioni fiscali previste dai commi 1,2,4 dell'articolo 8 della legge 266/91.

Le erogazioni liberali in denaro a favore della associazione saranno destinate a finalità di volontariato riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia per cui le stesse, così come previsto dal comma 3 del citato art. 8 legge 266/91, dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 17 legge 29.12.1990 n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 1.3.1991 n. 102, saranno deducibili dai redditi degli eroganti con le modalità ed i limiti fissate dal T.U. delle imposte sui redditi.


PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 8

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione.
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- 
- a) dai contributi degli aderenti.
 - b) dai contributi di privati.
 - c) dai contributi dello Stato, da enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
 - d) dai contributi di organismi internazionali.
 - e) da donazioni e lasciti testamentari.
 - f) da rimborsi derivanti da convenzioni.
 - g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ARTICOLO 9

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro quattro mesi il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Dal bilancio debbono in ogni caso risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

SOCI

ARTICOLO 10

Sono soci le persone fisiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di ammissione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimis-

sioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota annuale di associazione.

I soci si distinguono in:

a) Ordinari:

sono le persone che svolgono l'attività di volontariato, così come prevista dalla legge 266/91, prendono parte e collaborano con continuità alla vita ed alla attività della associazione.

I soci ordinari hanno diritto al voto nelle assemblee.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la associazione.

b) Onorari:

sono le persone fisiche che contribuiscono in vario modo alla vita della Associazione. I soci onorari possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

ARTICOLO 11

La Associazione provvederà ad assicurare i propri soci ordinari, che prestano opera di volontariato, contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, il tutto ai sensi dell'articolo 4 legge 266/91.

ARTICOLO 12

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio

mentre la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. Il primo Consiglio di Amministrazione viene eletto in sede di atto costitutivo.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ARTICOLO 14

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ^{Sub} in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consi-

glio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare il Consiglio, tenuto conto della disponibilità dei soci volontari, stabilisce di volta in volta quali iniziative ed attività debbano essere perseguite, assegnando i vari soci alle specifiche attività ed iniziative. Laddove poi, nei rigorosi limiti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 del presente statuto, si renda necessario assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, il Consiglio provvede alle relative assunzioni ed incarichi fissando le retribuzioni ed i compensi.

Il Consiglio compila inoltre il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 17

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 18

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che il Consiglio stesso lo riterrà utile ed opportuno e comunque almeno due volte all'anno entro il 28 febbraio ed il 30 aprile rispettivamente per l'approvazione del consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso. La convocazione sarà effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 C.C.

L'Assemblea deve essere convocata in San Giustino (PG), anche fuori della Sede Sociale.

ARTICOLO 19

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ARTICOLO 20

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche s

membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ARTICOLO 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 22

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'articolo 21 C.C.

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 23

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri.

I revisori sono eletti dalla assemblea e durano in carica tre anni.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della conta-

bilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

La funzione di revisore è gratuita.

SCIoglimento

ARTICOLO 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed a determinare le modalità di svolgimento della liquidazione.

Nel caso di scioglimento ed in ogni altro caso di cessazione od estinzione della associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 25

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo darà inappellabile.

F.to: Alberto Taddei, Carmelo Gambacorta, Notaio.

Lo sottoscritto Dr. Carmelo Gambacorta Notaro residen-
te in San Sepolcro, iscritto al Collegio Notarile di
Arezzo, attesto la presente copia, scritta su quattro
fogli, conforme all'originale, i cui fogli sono tut-
ti muniti delle firme prescritte dalla legge.

Si rilascia per uso fiscale

San Sepolcro

18 settembre 1992

C. Gambacorta
